

Codice A1906A

D.D. 10 luglio 2018, n. 294

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "GABELLA" situata nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI). Proponente: Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà' n. 8. Pos. C92B.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";

il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";

il Decreto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino n. 81 del 12 maggio 1980 con il quale è stata conferita al Sig. Ramon Alfonso Società Sasil S.p.A. per anni 20 la Concessione mineraria per minerali di feldspati denominata "GABELLA", estesa su di una area di 190,20 ettari, situata nel territorio dei comuni di Curino e Masserano (BI) e il successivo Decreto datato 21 febbraio 1984 con il quale la suddetta Concessione è stata trasferita ed intestata alla Società Sasil S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8;

la D.G.R. n. 73 - 4443 del 12 novembre 2001 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della concessione mineraria "GABELLA" relativamente alle prime due fasi progettuali riferite ai cantieri denominati "Valle" e "Vigna" per una durata complessiva di 15 anni;

le D.D. n. 308 del 6 dicembre 2001, n. 311 del 24 ottobre 2005, n. 314 del 25 ottobre 2005, n. 259 del 4 settembre 2007 e n. 362 del 30 agosto 2013 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata ridelimitata con riduzione di area e rinnovata fino al 29 agosto 2018;

la D.D. n. 472 del 5 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il progetto di rimodellamento morfologico dell'area "Valle" entro il perimetro della sopra descritta concessione mineraria;

L'istanza datata 6 marzo 2018, con la quale la Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8, (C.F. e P.I.:01232720027) ha chiesto il rinnovo della sopra citata concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004 mediante procedimento unico per ulteriori 5 anni, allo scopo di dare completa attuazione al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

Preso atto che:

l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2018 e in pari data all'Albo Pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

l'area oggetto di richiesta di rinnovo della concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

ritenuto che la coltivazione del giacimento minerario a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria ceramica e vetraria.

Tutto ciò premesso:

viste le risultanze del sopralluogo istruttorio svolto il 24 aprile 2018 e il verbale della riunione della Conferenza di Servizi avvenuta nello stesso giorno;

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della l.r. 45/1989:

- parere forestale favorevole con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, prot. n. 23057/A1820B del 21 maggio 2018;
- parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore regionale Geologico prot. n. 30888/A1819B del 5 luglio 2018;

vista l'autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. 1124 del 14 maggio 2018 rilasciata dall'Amministrazione comunale di Curino che autorizza l'intervento estrattivo nei cantieri denominati "Valle" e "Vigna" ai sensi del d.lgs. 42/2004 a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in adempimento dell'art. 146 del d.lgs.42/2004 emesso a seguito del ricevimento del parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 10 aprile 2018 ai sensi del citato d.lgs. 42/2004;

considerato che il termine previsto per il presente procedimento, pari a 70 giorni, è stato superato a causa di impreviste complessità dell'istruttoria che hanno richiesto la necessità di attendere il parere obbligatorio di enti terzi ;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04" e la successiva L. n. 71/2013 di aggiornamento dell'imposta di bollo;

visto il d.lgs.n. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

visto il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in euro 0,57 al metro cubo di materiale estratto nell'anno;

visto il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 27 aprile 2018 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8, ((C.F. e P.I.:01232720027) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata "Gabella", situata nel territorio dei comuni di Curino e Masserano (BI) per minerali di feldspati, a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L'area della Concessione è pari a 38,55 (trentotto/55) ettari, come risulta descritta nel verbale di delimitazione allegato alla D.D. n. 311 del 24 ottobre 2005 citata nelle premesse che qui si richiama integralmente.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 1715,22 € (millesettecentoquindici/22) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. 616/2018) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte" IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale "Concessione mineraria GABELLA, Comuni di

Curino e Masserano (BI), C 92 B". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d), l'onere del diritto di escavazione" pari a € 0,57 al m³ di materiale estratto nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della Società Soris S.p.A., verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

4. Il concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 73 - 4443 del 12 novembre 2001 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'allegato tecnico, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;

b) ottemperare alle prescrizioni contenute:

b.1.) nei pareri espressi dal Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e dal Settore regionale Geologico, citati nelle premesse, che autorizzano la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di feldspati, –allegati A e B- alla presente determinazione;

b.2.) nel provvedimento autorizzativo n. 1124 del 14 maggio 2018 rilasciato dall'Amministrazione comunale di Curino che autorizza l'intervento ai sensi del d.lgs. 42/2004, -allegato C- alla presente determinazione.

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

g) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

i) far pervenire entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia di una nuova polizza fideiussoria in sostituzione della polizza n. M09843814.06, datata 21.09.2007 di pari importo, da stipulare in ottemperanza al comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte. La nuova polizza deve essere conforme alla D.G.R. n. 13-5041 del 15 maggio 2017:" Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a

carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie” e durata riferita al periodo di vigenza della presente concessione (5 anni) più i 3 anni di posticipo del controllo del recupero ambientale. In difetto il presente provvedimento perde di efficacia.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 73 - 4443 del 12 novembre 2001 la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la fase di pre-screening ai sensi del d.lgs. 152/2006.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

CF/GM/mcc

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

ALLEGATO A

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it

Data (*) 21/5/2018

Protocollo (*) 23057 /A1820B-014

Classificazione 7.160.70.ATZVI_A1815A/A18000

Fascicolo: 1956/2018C/A18000.POS. 3

(*) "riportato nei metadati Doqui" Acta

Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Via Pisano, 6
10152 Torino

Oggetto: L.R. 45/89. Domanda di rinnovo della Concessione mineraria "Gabella". Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI) . Richiedente: Ditta Sasil s.r.l.. Progetto: "Domanda di rinnovo della concessione mineraria denominata "Gabella". Trasmissione parere forestale.

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTA la legge regionale 9/8/89, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

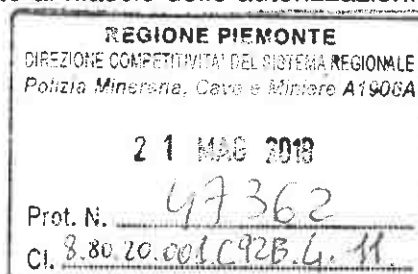
VISTA la legge regionale 26/4/2000 n. 44 ed in particolare l'art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

VISTA la legge regionale 8/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

VISTA la legge regionale 10/2/2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 19, e il Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 3/4/2012 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali";

VISTA la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 16/09/2015, prot. n. 46830/A1807A "Disposizioni procedurali in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui



alla L.R. 9 agosto 1989 n. 45, competenze della della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica”;

VISTA la nota n. 17519/A19000 in data 13/04/2018 (ns. prot. di ricevimento n. 17519/A1820B-014 del 13/04/2018) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, inerente la convocazione del sopralluogo e la convocazione della Conferenza dei Servizi – 1^a seduta in data 24/04/2018, relativamente alla pratica di cui all’oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali consultabili e scaricabili in formato elettronico sullo specifico disco di rete condivisa regionale;

VISTI gli esiti del sopralluogo presso il sito minerario in data 24/04/2018;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto forestale di competenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9/8/89 n. 45 e a termine del disposto di cui all'art. 4.2 della Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012, al progetto di rinnovo della concessione mineraria “Gabella” a favore della Società Sasil s.r.l., con sede a Brusnengo (BI), via Libertà n. 8 e alle conseguenti modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto (concessione mineraria per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi C, argille per porcellane e terraglie forti, feldspati ed associati), nei comuni di Curino e Masserano, per una superficie totale stimata in circa 110.000 m², di cui 41.000 m² boscati, relativa alla coltivazione programmata nel primo quinquennio, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla **documentazione** rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui versanti;
4. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;

5. gli eventuali mancati attecchimenti delle piante messe a dimora nell'ambito del progetto di ripristino ambientale dovranno essere risarcite per un periodo di almeno 5 anni dal termine degli interventi in progetto;
6. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
7. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
8. si ribadisce la necessità di un continuo monitoraggio, finalizzato all'individuazione e alla pronta risoluzione di eventuali problematiche di instabilità, da attuarsi fin dalle fasi preparatorie all'attività estrattiva;
9. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, così come modificato dall'art. 16 della L.r. 17/2013, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 22.000,00 relativo a una trasformazione del suolo su ha 11,00.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Bellezia 2, 10122 Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.

Per la superficie boscata, pari a 4,1 ha, ai sensi della L.R. 4/09, art. 19, è stato realizzato il progetto di compensazione già prescritto con D.D. del Settore Foreste n. 1331 del 29/05/2013 di rinnovo, nella medesima area, di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello Allegato C della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria o di aver presentato il progetto di compensazione fisica secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Si specifica che questo parere ai sensi della L.r. n. 45/1989 è relativo unicamente agli aspetti forestali connessi alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Funzionari referenti:
Marco Raviglione (0161/261741),
Fabrizio Stola (0161/283146).

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico
geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*) 5/7/2018

Protocollo n. 30388 (*) /A1819B

Classificazione : 13.160.70/VINCIDR20/1536/2017C

(*) indicati nei metadati Doqui Acta

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO

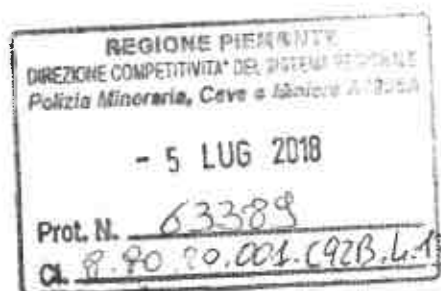
Riferimento Prot. n. 62153 del 2/07/2018 (Ns Prot. n. 30524 del 4/07/2018) DQ n. 55905/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - L.R. 45/89 e s.m.i. – Procedura inerente il progetto di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Gabella", sita nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI). Richiedente: Minerali Industriali S.r.l.
Trasmissione parere di competenza

Il presente contributo è riferito alla documentazione progettuale relativa all'istanza in oggetto, datata marzo 2018, messa a disposizione su disco condiviso dal Settore Regionale "Polizia Mineraria, Cave e Miniere" della Direzione "Competitività del Sistema Regionale".

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare P.G.R. 4/AMD del 3 aprile 2012.

Come ricordato da suddetta Circolare, tale parere si riferisce unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non si riferisce "agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità".



Analisi della documentazione presentata e risultanze del sopralluogo effettuato

La documentazione presentata è allegata all'istanza di rinnovo, per la durata di 5 anni, ai sensi del R.D. 1443/1927, della Concessione mineraria per "caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati", denominata "Gabella", sita nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e Masserano (BI).

L'area di coltivazione ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i.

L'istanza in oggetto si riferisce alla richiesta di proseguimento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale nei cantieri denominati area "Vigna" ed area "Valle". Le operazioni di recupero ambientale prevedono il rimodellamento morfologico delle aree interessate dalla coltivazione mediante riporto di fanghi derivanti dal lavaggio delle sabbie granitiche coltivate e successiva filtropressatura, effettuate presso lo stabilimento SASIL S.p.A di Brusnengo (BI).

Il cantiere "Valle", ubicato nella porzione settentrionale della concessione, risulta in parte già recuperato ed in parte in fase di rimodellamento morfologico e recupero ambientale mediante il riporto di 90.000 mc di fanghi filtropressati su di un'area di 16.000 mq; il riporto del materiale comporterà la traslazione della scarpata, originata dagli scavi di coltivazione, verso ovest di circa 90 m; la scarpata in riporto di neoformazione avrà pendenza massima pari a 22° ed altezza massima pari a 12-13 m.

Il cantiere "Vigna", ubicato nella porzione meridionale della concessione, è attualmente interessato dai lavori di coltivazione e presenta fronti gradonati impostati con direzione prevalente est-ovest a partire dalla quota 305 m s.l.m. fino alla quota 340 m s.l.m.; il rimodellamento morfologico dei fronti prevede anche in quest'area la formazione di scarpate con pendenza massima pari a 22°. Dal sopralluogo effettuato è emerso che in tale area, le operazioni di coltivazione non hanno raggiunto la quota di fondo scavo autorizzato, mantenendosi circa 10 m più in alto, questo a causa del maggior quantitativo di materiale da allocare prodotto dall'impianto di trattamento.

Si è altresì osservato che, in fase di riporto, il materiale fine viene intercalato allo sterile minerario più grossolano, ottenendo buoni risultati dal punto di vista geotecnico.

L'area di concessione mineraria non interferisce con dissesti cartografati dal P.A.I. e dal progetto S.I.F.R.A.P. della Struttura Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte.

Dalla documentazione presentata emerge che non sussistono interferenze fra falda acquifera e coltivazione del giacimento.

Considerazioni conclusive

Sulla base dell'istruttoria condotta, si ritiene che il piano di coltivazione autorizzato, così come riportato negli elaborati progettuali presentati, continui a risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto di tutte le prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale, nonché delle seguenti prescrizioni tecniche:

- Come previsto dall'elaborato RG "Relazione geologico-tecnica" datato marzo 2018, le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per "fette orizzontali discendenti", con gradoni di coltivazione caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 5 m ed inclinazione massima pari a 45° sessagesimali e da pedate aventi larghezza non inferiore a 5 m realizzate in leggera contropendenza, al fine di

favorire la regolare raccolta delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di ruscellamento superficiale incontrollato.

- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art.52 del D.lgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.
- Le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
- Come previsto dall'elaborato RG "Relazione geologico-tecnica" datato marzo 2018, nelle operazioni di ripristino morfologico dei fronti di scavo, dovrà essere previsto, **precedentemente** al riporto del materiale, lo smussamento dei gradoni di coltivazione. L'inclinazione dei fronti finali derivanti dal rimodellamento morfologico non dovrà mai superare i 22° (2 su 5), previsti in progetto.
- Il materiale fine che verrà utilizzato per il rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente miscelato allo sterile più grossolano (possibilmente continuando ad utilizzare le buone pratiche in corso), in modo da garantire il raggiungimento, una volta steso e compattato, di caratteristiche geotecniche equivalenti o superiori a quelle utilizzate nelle verifiche di stabilità (angolo di attrito caratteristico pari a 30°) e garantire la stabilità a lungo termine dei fronti finali. Dovranno altresì essere previsti controlli visivi ed eventuali prove geotecniche sul materiale riportato, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto.
- Il rimodellamento morfologico dovrà avvenire dal basso verso l'alto, disponendo il materiale per strati orizzontali di ridotto spessore (possibilmente non superiori a 50 cm), previa preparazione preventiva del piano d'appoggio; ciascuno dovrà essere adeguatamente bagnato e successivamente compattato mediante il passaggio di mezzi meccanici; questo al fine di evitare, nel lungo termine, la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni. Ai piazzali dovrà essere assegnata una leggera pendenza verso monte, che consenta il deflusso delle acque meteoriche e di ruscellamento verso le canalette in progetto.
- Dovrà essere previsto l'immediato rinverdimento dei pendii in riporto, seguendo le indicazioni riportate nel capitolo 8 "Recupero ambientale" dell'elaborato RG "Relazione geologico-tecnica" datato marzo 2018; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva.
- Dovrà essere prevista la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; in particolare si richiama il rigoroso rispetto del piano di manutenzione previsto nella Tab. 7.2 - Manutenzione e cadenza temporale nella rete drenante" riportata nell'elaborato RG "Relazione geologico-tecnica" datato marzo 2018. Le acque raccolte dalle opere di

regimazione dovranno essere convogliate all'interno degli impluvi naturali più prossimi, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.

Il Responsabile di Settore
Mauro Picotto
(firmato digitalmente)

Funzionario Referente:
Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it

COMUNE DI CURINO



Prot. 1124

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA**N° 1/2018 DEL 14/05/2018**DPR n. 616/77 – D. Lgs. N. 42/2004 Parte III Titolo I – L.R. 20/1989 e sm.i. – L.R. 32/2008 e smi –
D.P.R. 139/2010**VINCOLO PAESAGGISTICO art.142 comma 1 lettera g) Area boscata****IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIALI**

ATTESO che ai sensi dell'art. 107, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n.267, del regolamento degli Uffici e dei Servizi e della Deliberazione di G.M. 57 del 09/10/2009, è stata attribuita al Responsabile dei Servizi Territoriali la competenza inerente l'adozione del presente atto;

PREMESSO che l'art.82 del DPR n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni **amministrative** già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e Paesaggistici, ed in particolare al comma 2, lettera b), del citato articolo delega **espressivamente** le funzioni **amministrative** concernenti la concessione del nulla-osta realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico – ambientale;

VERIFICATO che l'art. 3, comma 2 della L.R. N. 32/2008 attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per tutti gli interventi non elencati al comma 1 del medesimo articolo previa acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio;

ACCERTATO che l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di competenza comunale;

DATO ATTO che il Comune di Curino è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata con la Comunità Montana "VAL SESSERA VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI" di cui alla Deliberazione Giunta Comunità Montana n. 5 del 24/02/2009 e successiva n. 26 del 16/07/2009 e confermata dalla Regione Piemonte giusta Convenzione n°36 del 30/12/2010;

VISTA l'istanza presentata, dal signor RAMON Geom Ludovico in qualità di **Amministratore** delegato della ditta SASIL s.p.a. con sede in Brusnengo alla Via Libertà n°8, in qualità di concessionaria dei terreni siti in Curino e più precisamente:

- Foglio 64 mappali parzialmente interessati: 182-183-189-190-191-192-193-207-208-211-215-217-218-219-225-226-227-228-231-232-233-244-245-246-248-280-282-514;

Mappali interi: 205-206-213-214

Natura dei lavori: istanza di rinnovo senza varianti dell'autorizzazione paesaggistica inerente la concessione mineraria "Gabella" ubicata nei Comuni di Curino e Masserano e l'area "Valle – Vigna", ubicata nei Comuni di Curino (BI) in conformità al progetto estrattivo approvato dalla Regione Piemonte

ACQUISITO il Parere favorevole come dalla Commissione Locale del Paesaggio prot 748 del 10.04.2018 come da pratica n°247 in data 10/04/2018,

DATO ATTO che il Comune di Curino è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 16 Dicembre 2011

CONSIDERATO che la zona risulta essere vincolata ai sensi delle norme di tutela Paesaggistico-Ambientale in ragione dell'inclusione nella categoria in cui all'art. 142, comma 1, lett g) area boscata;

VISTO il D.P.R. n. 616/77, art. 82 commi 1 e 2;

VISTA la PARTE III, Titolo I del D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 20/89 e ss.mm.ii. ed il D.P.C.M. 12/12/2005

VISTA la Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. N°139/2010

AUTORIZZA

La ditta SASIL s.p.a. con sede a Brusnengo in Via Libertà n°8 (c.f. 01661310035) Tel 0321/377600

– Fax 0321/392253 – Email sasil@email-pec.it in qualità **concessionaria**;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e ss.mm.ii., alla realizzazione delle seguenti opere:

Istanza di rinnovo senza varianti dell'autorizzazione paesaggistica inerente la concessione mineraria "Gabella" ubicata nei Comuni di Curino e Masserano e l'area "Valle – Vigna", ubicata nei Comuni di Curino (BI) in conformità al progetto estrattivo approvato dalla Regione Piemontesiti in Curino, censiti al N.C.T. al foglio:

- Foglio 64 mappali parzialmente interessati: 182-183-189-190-191-192-193-207-208-211-215-217-218-219-225-226-227-228-231-232-233-244-245-246-248-280-282-514;

Mappali interi: 205-206-213-214



RENDE NOTO CHE

- la presente **Autorizzazione** Paesaggistica Semplificata è **immediatamente** efficace e ha validità 5 anni, nel rispetto del comma 11 art.4 DPR 139/2010;
- il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali può, con **provvedimento** motivato, annullare l'Autorizzazione Comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione e la Giunta Regionale (art. 15 comma 2° della L.R. 20/1989), entro 60 giorni dal ricevimento della **documentazione**, ove riscontri gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali;
- sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente **Autorizzazione** saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti;

DISPONE

- che la presente autorizzazione venga trasmessa, secondo i disposti del comma 11 art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii e del comma 1bis art. 15 della L.R. 20/1989 e ss.mm.ii. alla Regione Piemonte e al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
- che la presente autorizzazione venga trascritta, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del citato decreto, nell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

COMUNICA

- che contro il presente **provvedimento** è **ammessa** proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale **Amministrativo** Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge **06.12.1971 n. 1034** ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica **24.11.1971 n. 1199**.

Diritti di segreteria 30,00€

Curino li, 14.05.2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIALI



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente permesso è in corso di **pubblicazione/stato** pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2018 al 30/05/2018.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di CURINO dichiara di aver oggi notificato il presente permesso al Sig. CRESTANI Patrizia consegnandone copia

con gli **annessi disegni** nelle mani di CRESTANI Patrizia

Curino 28/05/2018

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

